



Prot. n. 64/U

Reggio Emilia, li 14/02/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 10

Estensore: Monica Rasori

OGGETTO: Conferimento al Sig. Gasparini Gianluca di incarico per attività sistemiche ed assistenza hardware e software per il periodo 15/02/2018 – 14/02/2019.

OGGETTO: Conferimento al Sig. Gasparini Gianluca di incarico per attività sistemistiche ed assistenza hardware e software per il periodo 15/02/2018 – 14/02/2019.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 6.11.2012 è stato approvato il nuovo Protocollo d’intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale;
- che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che *“ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata”*. In specifico ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, è attribuita ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, oltreché la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;

Considerato:

- che nella fase di avvio dell'attività della Fondazione per lo Sport, come previsto anche nel "Protocollo d'intesa tra Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo Sport per la concessione a titolo gratuito di beni mobili e immobili e la regolazione dei rapporti e delle attività" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22594/291 del 07/11/2007, la rete informatica è rimasta collegata a quella del Comune di Reggio Emilia;
- che si è poi ritenuto opportuno, per rendere sempre più autonoma la Fondazione, ed anche per una corretta ripartizione dei costi, procedere al distacco dalla rete comunale e dotarsi di proprio server;
- che, data la particolarità dell'attività della Fondazione relativamente alla gestione degli impianti sportivi, ed in particolare delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico, per le quali continua un uso promiscuo da parte dei due Enti, permane la necessità di dover rimanere comunque collegati ad alcune procedure informatiche proprie del Comune di Reggio Emilia ed in particolare a quella relativa alla c.d. "gestione calore" per l'inserimento degli orari di attività delle palestre nonché a quella della manutenzione, seppur solo a fini di consultazione;
- che tutta la fase di distacco e di relativo avviamento, così come previsto dal summenzionato Protocollo d'intesa tra Comune e Fondazione, è stata curata con l'assistenza dal Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia;
- che si rende pertanto necessario individuare personale competente per la manutenzione ordinaria del server nonché per l'assistenza in caso di insorgenza di problemi od altro;
- che, stante comunque il permanere di procedure comuni ai due Enti, per assicurare una maggiore efficienza sia nell'operatività sia nella risoluzione di eventuali problemi e per garantire comunque al Comune l'inaccessibilità da parte di terzi alla propria rete informatica occorre continuare a procedere alla individuazione delle professionalità occorrenti necessariamente all'interno di quelle del competente Servizio Comunale, sicché di concerto con il Servizio medesimo e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale da acquisirsi da parte dello stesso, si è individuata nella persona del Signor Gasparini Gianluca, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in servizio presso il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia, la competenza e professionalità per l'espletamento delle attività sistemiche ed assistenza hardware e software a supporto della rete informatica della Fondazione;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni e per le motivazioni sopra espresse, si può prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria per la tipologia stessa dell'incarico da conferirsi;
- che si è provveduto a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interesse, come da dichiarazione rilasciata dal Sig. Gasparini Gianluca ed allegata al presente atto quale parte integrante;

Vista l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui trattasi da parte del Sig. Gasparini Gianluca, rilasciata dal Comune di Reggio Emilia in data 25/01/2018 ed acquisita in atti al N. 152/E di Protocollo in data 31/01/2018;

Richiamato il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, approvato con deliberazione N. 4 del 17/12/2014 dal Consiglio di Gestione;

Vista l'allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell'atto, a firma dell'estensore dello stesso, Monica Rasori;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di conferire al Sig. Gasparini Gianluca incarico per attività sistemistiche ed assistenza hardware e software per il periodo 15/02/2018 – 14/02/2019 per una spesa complessiva per il periodo di riferimento pari ad Euro 3.150,00 comprensiva di ogni onere.
2. di approvare lo specifico disciplinare di incarico, che si allega;
3. di dare atto che la complessiva spesa di Euro 3.150,00 trova copertura nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019;
4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Tra i sottoscritti signori dott. Domenico Savino, nato a Trento il 14/05/1957 e residente a Reggio Emilia in Via Fenulli n. 71, codice fiscale SVN DNC 57E14 L378F, in qualità di Direttore della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, nominato tale con deliberazione del Consiglio di Gestione nella seduta del 25 marzo 2010

e

Gasparini Gianluca, Via Arno n. 15 – Reggio Emilia, codice fiscale GSP GLC 73H29 H223Z

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Sig. Gasparini Gianluca si impegna a prestare attività sistemistiche ed assistenza hardware e software per la Fondazione per lo Sport.

Tale attività prevede:

- Rispondere alle esigenze della direzione della Fondazione Sport
- Monitorare la struttura e gli apparati di rete
- Installazione nuovi [hardware/software](#) sia lato [client](#) che lato [server](#).
- Manutenzione e aggiornamento delle apparecchiature e del software in essere
- Gestire gli [account](#) utente.
- Rispondere ai quesiti ed alle richieste degli utenti.
- Pianificare e verificare la corretta esecuzione dei [backup](#).
- Applicare le [patch](#) e gli aggiornamenti necessari per tutti gli applicativi Enterprise.
- Documentare le operazioni effettuate.
- Porre rimedio ai problemi/guasti tramite tecniche di [troubleshooting](#).
- Ottenere le migliori prestazioni possibili con l'hardware a disposizione (ottimizzazione delle risorse).
- Corso ai dipendenti della Fondazione su Windows 7 cablato con esigenze specifiche per interagire con programmi dell'infrastruttura del Comune di Reggio Emilia.
- Gestione del trasferimento del server e delle apparecchiature nonché del trasferimento della linea ADSL e di quant'altro necessario nel caso del possibile trasloco dalla attuale sede della Fondazione ad altri locali nel corso del periodo di riferimento
- Varie ed eventuali.

L'espletamento della suddetta attività è quantificato in 90 ore per il periodo di riferimento.

Il Sig. Gasparini, in qualità di Amministratore di Sistema, sarà inoltre Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti degli articoli da 31 a 36 del D. Lgs. 30/06/2003, N. 196 nonché in osservanza del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) del medesimo Codice, secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo approvato.

Art. 2

Il Sig. Gasparini Gianluca presterà la propria opera presso la sede della Fondazione, alla quale avrà la possibilità di accesso, per la parte relativa alla manutenzione ordinaria, per l'allestimento dei supporti informatici e per quant'altro necessario. Inoltre sarà disponibile per l'assistenza telefonica in caso di insorgenza di problemi legati all'attività in oggetto.

Art. 3

Il Sig. Gasparini Gianluca è tenuto ad osservare il segreto professionale.

E' libero di assumere altri incarichi nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

Lo stesso non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con l'Ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione ma viceversa rapporto inquadrabile nello schema di cui all'art. 2229 Codice Civile.

Art. 4

Il presente contratto decorrerà dal 15/02/2018 e avrà validità sino al 14/02/2019.

Art. 5

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo di Euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta) per il periodo di riferimento.

Tale corrispettivo sarà erogato, a mezzo bonifico bancario, in due soluzioni alle scadenze del 15 giugno 2018 e 14 febbraio 2019 previa presentazione di regolare ricevuta.

Nel caso si rendessero necessarie ulteriori prestazioni eccedenti le 90 ore annue, da motivarsi, verrà riconosciuto un compenso lordo orario pari ad Euro 35,00.

Nel caso l'ammontare delle prestazioni non raggiungesse le 90 ore verrà portata in detrazione a saldo dell'ammontare annuo una somma lorda oraria pari ad Euro 35,00.

Le prestazioni rese saranno comprovate dalla sottoscrizione di apposito "statino" che verrà inoltrato in copia all'Amministrazione comunale di appartenenza.

Art. 6

La Fondazione per lo Sport si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta.

Il presente contratto si intende altresì revocato in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal C.d.G. della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3 e consegnato in copia al prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del presente contratto nonché nel caso vengano violate le norme di cui al D. Lgs. N. 231/2001 ed i principi contenuti nel relativo Modello Organizzativo adottato dal C.d.G. della Fondazione in data 16/12/2015, n. 4, visionabile sul sito istituzionale della Fondazione stessa.

Art. 7

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 Codice Civile, qualora il prestatore d'opera receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell'incarico.

Art. 8

L'incaricato è informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, delle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali da parte del committente, nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento.

Art. 9

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico del collaboratore.

Art. 10

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di legge in materia.

